



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

– piano del consumatore

R.G. n. 8/2021

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

-rilevato che, con ricorso depositato il 11.8.2021,

anno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del Dott. Basilio Megali;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9" della medesima legge;

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'**art. 7** della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non sono soggetti a procedure concorsuali di cui alla l.f.; non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla l. 3/2012 e che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge.

rilevato, quanto all'**art. 8** l. 3/2012, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art. 9**, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti;
- b) l'indicazione dei beni di cui il ricorrente è proprietario;

- c) a corredo del piano: l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare;
-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di onorare tali obbligazioni;
 - c) il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
 - d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - l. 3/2012) ed in particolare: il compenso per l'O.C.C.;

tenuto conto della destinazione della scrivente in supplenza presso la Sezione delle Misure di Prevenzione dal 27.9.2021 all'8.12.2021 ed il conseguenziale provvedimento riorganizzativo del ruolo, emanato dal Presidente di Sezione in data odierna;

P.Q.M.

fissa l'udienza dell'**11.1.2022 ora di rito** per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 28.9.2021

Il Giudice
dott.ssa Ambra Alvano